



## COMUNE DI NEVIANO

PROVINCIA DI LECCE

Cap. 73040 - Via Dante n° 4

Tel. 0836/610711/00/01/03/05 - Fax 0836/610799

[protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it)

### CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Art. 30 D.P.R. 06/06/2001 n.380 - ex art.18 Legge 47/85)

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la richiesta dell'Arch. Elena Petrucci presentata in data 07/08/2023 prot. n.8426;
- Visto l'art.30 del D.P.R. n.380 del 06/06/2001, Testo Unico in materia edilizia, ex art. 18 - comma 3° - della Legge n. 47/85;
- Visto il Piano Urbanistico Generale (PUG) Approvato con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 15.10.2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 180 del 12.11.2009;
- Vista la variante programmatica al P.U.G. approvata con delibera di Consiglio n.22 del 30.09.2014;
- Visti gli atti d'ufficio;
- Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.5 del 16/02/2023;
- Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n.8 del 28/02/2023;
- Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.52 del 30/06/2023;

#### CERTIFICA

che i terreni siti in agro di Neviano in Catasto Terreni al:

- **FOGLIO 6 PARTICELLA 75** di are 5,20 – **FOGLIO 6 PARTICELLA 162** di are 21,20 – **FOGLIO 6 PARTICELLA 164** di are 10,00 – **FOGLIO 6 PARTICELLA 252** di are 20,35 – ricadono nel P.U.G. vigente in parte in **ZONA "E1" (art.36 NTA) – Zona agricola normale** e in parte in area di **Viabilità di progetto e relativa fascia di rispetto**, con le seguenti prescrizioni urbanistiche:

➤ **ZONA "E1" (art.36 NTA) – Zona agricola normale:**

1. Comprende pressoché l'intero territorio comunale.
2. Nelle zone agricole normali E1 è consentita la realizzazione di strutture ricettive.
3. Per le nuove costruzioni vige quanto prescritto per la zona agricola E (art. 35) ed inoltre:
  - dovranno essere del tipo isolato, con forma prismatica semplice;
  - dovranno avere rivestimento in pietra calcarea o struttura portante in muratura a vista;
  - eventuali tinteggiature saranno a calce di colore bianco;
  - le perimetrazioni delle aree di pertinenza dovranno essere costituite da muri a secco in pietrame calcareo;
  - dovrà favorirsi la piantumazione di vegetazione autoctona;
  - le alberature di ulivo che dovessero essere rimosse dovranno essere ripiantumate nelle aree aziendali o nelle vicinanze e ciò dovrà essere assicurato da apposita relazione e rilievo dello stato dei luoghi precedente e successivo agli interventi.
4. Parametri edilizi, fatto salvo il rispetto delle previsioni per gli Ambiti Territoriali Estesi (ATE), contenute nei precedenti articoli:
  - Iff = 0,03 mc/mq per l'abitazione rurale o fabbricati per l'azienda agricola;
  - Hmax=3,50 m per l'abitazione e di 7,0 m per gli annessi;
  - Superficie di minimo intervento nell'ambito degli ATE di tipo D ed E, connessi alla conduzione del fondo: Smi=5000 mq;
  - Distanze degli edifici = Ds = m 10;
  - Dc = non inferiore a m 10;
  - Df = non inferiore a m 20.

Per quanto attiene alle distanze dalla viabilità vale quanto prescritto dal D.I. 01.08.1968.

Limitatamente alla fascia di 100 m, individuata sulle tavole di piano, lungo le direttrici Neviano – Collepasso e Neviano – Tuglie, l'Iff è pari a 0,06 mc/mq per l'edificazione di abitazioni rurali e/o fabbricati per l'azienda agricola nonché per gli interventi nel settore turistico-ricettivo finalizzati alla valorizzazione turistica.

5. Il proponente dovrà vincolarsi con apposita convenzione da stipularsi con il Comune all'immodificabilità della destinazione d'uso per un periodo di 15 anni dall'ultimazione dell'intervento. Ogni intervento dovrà essere garantito con adeguata polizza fidejussoria bancaria o assicurativa con importi stabiliti dal Comune in funzione degli interventi da realizzarsi e comunque di importo non inferiore al 10% del costo di intervento. Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra a cura e spese del proprietario titolare (per la quota eccedente l'importo della suddetta polizza) verrà ripristinato lo stato dei luoghi precedente.



6. Alcune porzioni del territorio comunale, con riferimento ai valori del paesaggio e come indicato nella tavola 12 del PUG – sostitutiva, sono state classificate in funzione dei valori ambientali presenti, come ATE Ambito Territoriale Esteso di tipo "B", "C" e "D" dal vigente PUG.

Obiettivo prevalente del Piano in tali ambiti è quello della salvaguardia dei valori presenti, secondo quanto esposto nelle presenti norme dagli articoli 15 al 15quinquies, ai quali si fa riferimento.

7. Atteso che le zone risultano di massima sensibilità idrogeologica e ambientale, in queste aree, salvo specifiche destinazioni di PUG, tutti gli interventi debbono essere tesi al recupero dell'attività agricola e alla difesa degli habitat naturali, mediante salvaguardia delle alberature esistenti e messa a dimora di nuove alberature, manutenzione e ripristino dei sistemi di irrigazione delle acque.

8. Dovranno essere salvaguardate tutte le costruzioni a secco (pagghiari e muri a secco). Qualora esigenze produttive impongano l'eliminazione di alcuni di detti muri, ciò sarà possibile a condizione che il materiale rimosso sia utilizzato per la costruzione di analoghe costruzioni nelle aree limitrofe.

9. Nelle zone tipizzate dal PUG e variate rispetto alle destinazioni di PdF è prescritto, preventivamente a qualsiasi prevista trasformazione edilizio-urbanistica, un documentato studio idro-geologico relativo al sito di intervento, redatto da tecnico abilitato, da cui risulti la procedibilità dell'intervento medesimo, nonché la compatibilità delle previsioni di trasformazione in relazione alla situazione esistente.

10. Sono vietati qualsiasi movimento terra, eccezion fatta esclusivamente per quelli finalizzati alle opere di recupero e salvaguardia ambientale.

#### ➤ **Zone per la viabilità pubblica – (art.57 NTA):**

1. Comprendono le aree già impegnate dalle sedi viarie esistenti e quelle destinate dal PUG al loro ampliamento ed alla formazione della nuova viabilità a livello urbano e comprensoriale, inclusi gli svincoli, gli spazi di sosta di servizio e le aree di raccordo.

2. Le previsioni relative ai tracciati ed agli svincoli, indicati nelle tavole di PUG, hanno valore vincolante fino alla redazione dei relativi progetti di attuazione che vi potranno apportare i necessari adeguamenti tecnici senza che ciò costituisca variante del PUG.

3. La loro realizzazione, generalmente di iniziativa pubblica secondo la programmazione delle opere pubbliche decisa dal Consiglio Comunale, può essere di iniziativa privata (anche a scemto di oneri) su progetti approvati dal Consiglio Comunale, previa cessione delle aree e delle opere al Comune.

4. In rapporto ai diversi livelli funzionali le caratteristiche delle principali sedi viarie previste dal PUG dovranno uniformarsi a quanto prescritto dal nuovo Codice della Strada, e risultano così individuate:

Strade di 1<sup>a</sup> categoria: comprendono il tracciato primario della viabilità territoriale.

Strade di 2<sup>a</sup> categoria: comprendono la viabilità comprensoriale principale e la viabilità canalizzata urbana a scorrimento veloce. Sono collegati alla rete viaria di distribuzione prevalentemente mediante svincoli a raso.

Strade di 3<sup>a</sup> categoria: sono costituite dalla viabilità di distribuzione principale interna agli insediamenti urbani collegata al sistema della viabilità di servizio alle residenze.

5. I progetti esecutivi delle opere stradali dovranno tenere conto dello stato dei luoghi al fine di realizzare soluzioni il meno onerose per la pubblica amministrazione e rispettose dei valori paesaggistici dei siti interessati. Inoltre gli stessi progetti esecutivi, se interessanti siti extraurbani dovranno essere corredati da opportuni studi di impatto ambientale ai sensi della L.R. n. 11/2001 per le opere specificamente comprese nella disciplina regionale citata.

6. Al fine di migliorare la funzionalità e la sicurezza sulle strade previste dal PUG il Comune o gli altri Enti istituzionalmente preposti (ANAS - Regione - Provincia) potranno realizzare svincoli a raso o a più livelli anche se tali opere non siano indicate nelle planimetrie di PUG.

I relativi progetti esecutivi dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale.

Le sezioni stradali per le strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria sono determinate dagli Enti competenti (ANAS - Regione - Provincia).

Per quelle di 2<sup>a</sup> categoria, ove possibile, la sezione trasversale è così stabilita:

- carreggiata a 4 piste; larghezza unitaria della pista: 3,5 m; marciapiedi laterali con pista ciclabile ed alberatura: 2,5 m; larghezza stradale complessiva: 19 m.

Per quelle di 3<sup>a</sup> categoria, ove possibile, la sezione trasversale così stabilita:

- carreggiata a due piste per la marcia: 3,50 m (x2=7 m); marciapiedi laterali con pista ciclabile ed alberatura: 2,5 m x 2 = 5 m; larghezza stradale complessiva: 12 m.

7. Le vasche per le alberature, sia nelle eventuali strisce spartitraffico poste tra le carreggiate parallele e sia lungo i marciapiedi, devono avere sezione minima libera di metri 2.

8. I marciapiedi con alberature devono avere sezione minima trasversale di metri 2,50 se attrezzati con arbusti, di metri 3,50 se attrezzati con alberi ad alto fusto.

9. Le corsie di sosta devono avere sezione minima di metri 2,50.

10. Le corsie ciclabili devono avere sezione minima di metri 2,00 e essere in sede riservata o protetta secondo le caratteristiche delle strade che le ospitano, in conformità alle norme e leggi vigenti.

11. Pavimentazioni di marciapiedi e cordoli devono essere in pietra locale massiccia tagliata e apparecchiata secondo tradizione.

Inoltre la particella 162 è soggetta, in parte, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n°176 del 16.02.2015 pubblicata sul BURP n°40 del 23.03.2015, aggiornato alle DGR 1533/2022 e 1263/2022, in quanto vi è presente il vincolo **COMPONENTI IDROLOGICHE – BENI PAESAGGISTICI – FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA ISCRITTI NEGLI ELENCHI DELLE ACQUE PUBBLICHE** (art. 142, comma 1, lett. c, del Codice) - Art. 46 Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche":

1. Nei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, come definiti all'art. 41, punto 3, si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:



Firmato Da: ELENA PETRUCCI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1387c49



a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d'acqua e alla sua funzionalità ecologica;

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile;

a5) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a7) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto nel comma 3;

a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a9) realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di impermeabilizzazione;

a10) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti e privi di valore identitario e paesaggistico, destinati ad attività connesse con la presenza del corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc) e comunque senza alcun aumento di volumetria;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi,
- non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- promuovano attività che consentano la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante;

b3) sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica, che siano volti alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;

b4) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;

b5) realizzazione di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo o del recapito nei corsi d'acqua episodici;

b6) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b7) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c2) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso della acque;

c3) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

- **FOGLIO 6 PARTICELLA 163** di are 35,60 – **FOGLIO 6 PARTICELLA 165** di are 11,60 – ricadono nel P.U.G. vigente in **ZONA "E1" (art.36 NTA)** – **Zona agricola normale**, con le prescrizioni urbanistiche sopra menzionate per la stessa zona.

Inoltre le particelle 163 e 165 sono soggette, in parte, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n°176 del 16.02.2015 pubblicata sul BURP n°40 del 23.03.2015, aggiornato alle DGR 1533/2022 e 1263/2022, in quanto vi è presente il vincolo **COMPONENTI IDROLOGICHE – BENI PAESAGGISTICI – FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA ISCRITTI NEGLI ELENCHI DELLE ACQUE PUBBLICHE** (art. 142, comma 1, lett. c, del Codice) - Art. 46 Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche", con le prescrizioni sopraccitate.

**N.B.** Sulla particella 75 insiste un fabbricato rurale ante 1939, così come riportato nella richiesta a firma del tecnico incaricato.

Si rilascia per uso interno di ufficio, così come richiesto.

Neviano, 31/08/2023

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**

Ing. Michele Zaccaria

